

APPENDICE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI

Programma generale di *Governance*

Non risulta né conveniente né opportuno determinare a livello di disposizioni generali, la costituzione e l'organizzazione di organismi della curia generale (o organigramma). E' sufficiente il dettato di DG 93.

1. Presso la curia generalizia si istituiscano i segretariati e gli uffici giudicati necessari o utili al bene e allo sviluppo di tutto l'ordine. I segretariati siano diretti da membri della consulta.

I consultori generali per la formazione, per il ministero e per le missioni sono affiancati rispettivamente da un segretariato centrale, i cui membri svolgono per sei anni il ruolo di coordinatore per le attività *del segretariato della rispettiva regione*.

2. Il segretariato per il ministero raccoglie e trasmette informazioni sulle iniziative pastorali dell'Ordine, promuove studi, esperienze, convegni e seminari a scopo di ragguglio e di aggiornamento, cerca di mantenere vivo l'interesse per un servizio ai malati che corrisponda ai bisogni dei tempi e dei luoghi.

3. Il segretariato per la formazione ha il compito di promuovere iniziative di animazione nel settore della pastorale vocazionale, la formazione dei candidati e la formazione permanente dei religiosi.

4. Il segretariato per le missioni è responsabile dell'animazione missionaria nell'Ordine, tenendo in conto quanto stabilito nelle *Linee Guida dello Sviluppo dell'Ordine* (2010). Per realizzare i propri obiettivi, il segretariato promuove studi e scambi di esperienze in campo missionario; è membro della ONG della Curia, *Salute e Sviluppo* e collabora con le ONG dell'Ordine; anima l'ufficio di risposta ai disastri (*Camillian Task Force*); facilita la scrittura, revisione e coordinamento dei progetti a sostegno delle missioni.

Nella sua funzione strategica, il segretariato partecipa allo studio di fattibilità di nuove missioni, collaborando a indicarne i criteri; alla progettualità di sviluppo di missioni esistenti; a favorire un processo partecipativo nella apertura di nuove missioni, coinvolgendo i superiori maggiori).

5. La ONG *Salute e Sviluppo* si occupi principalmente dei progetti missionari dell'Ordine in coordinamento con le province. Abbia sede nella casa generalizia, operi sotto la diretta supervisione del consultore per le missioni e si avvalga anche di esperti laici (cf. *mozione Cap. Gen. 2001*).

Nei luoghi dove l'Ordine è presente, si costituiscano, in collaborazione con i laici, *Organizzazioni non Governative* (ONG) che, senza scopo di lucro, possano sostenere la realizzazione di progetti formativi, sanitari, assistenziali e sociali, soprattutto a favore dei paesi più poveri, ricavando le risorse finanziarie necessarie sia dall'attività stessa delle comunità religiose sia da benefattori o agenzie o Enti ed Istituzioni private e pubbliche, disponibili all'aiuto o alla cooperazione internazionale.

Il consultore generale per le missioni favorisca e coordini la collaborazione tra *Salute e Sviluppo* e le altre ONG delle province.

DISPOSIZIONI GENERALI

LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITÀ

LA COMUNITÀ

1. Nel coordinare la vita della comunità il superiore tenga conto sia delle esigenze comunitarie che di quelle dei singoli religiosi (C 22-23).
2. All'inizio del triennio, ogni comunità elabora – mediante il discernimento spirituale comunitario – un progetto che, oltre a trattare l'insieme della vita e delle attività della comunità, definisce una o più priorità su cui impegnarsi, stabilendo le modalità di attuazione e l'annuale valutazione. Per accrescere la comunione fraterna e garantire fecondità e continuità alle attività, i progetti personali convergono in quello comunitario, il quale, a sua volta, tiene in debito conto l'eventuale progetto della provincia e della chiesa locale. Il religioso, impedito di osservare l'orario comune, si preoccupi di non creare disagio alla comunità (C 20).
3. Il superiore, con la cooperazione della comunità, favorisca l'aggiornamento dei religiosi, in particolare nelle discipline ecclesiastiche e socio-sanitarie, offrendo loro la possibilità di studi e di risorse adeguate (C 87).
4. In tutte le case dell'Ordine, ricevuto l'annuncio della morte di un confratello, i religiosi lo raccomandino al Signore nella celebrazione eucaristica e, per tre giorni, dopo le preghiere comuni, recitino le preghiere di suffragio (C 18).
5. Ogni mese si celebrino, in ciascuna casa, due messe con le seguenti intenzioni: la prima per i religiosi vivi e defunti di tutto l'Ordine, la seconda per i nostri benefattori vivi e defunti.

Nel mese di novembre si celebri nelle nostre case una messa in suffragio dei nostri parenti e di tutti i defunti che durante la loro malattia furono assistiti dai nostri religiosi.

I CONSIGLI EVANGELICI

6. L'adesione al Signore attraverso il voto di castità si manifesti in comportamenti ricchi di umanità e di gioiosa donazione. Le necessarie rinunce richieste dalla fedeltà al voto siano strumento di maturazione dei rapporti con gli altri, aperti all'amicizia sincera e alla collaborazione.

7. Considerando che la pratica della povertà è regolata sia dall'interiore distacco personale che dalla dipendenza dal superiore (*PC 13*), i religiosi si lascino guidare da un senso di personale responsabilità nel chiedere i permessi al superiore (*C 34*).

8. La nostra povertà, per quanto riguarda il tenore di vita deve adeguarci alle persone di modesta condizione secondo i singoli paesi in cui viviamo. Gli edifici, i viaggi, gli strumenti di lavoro più costosi devono essere in funzione dell'apostolato (*C 35*).

9. La propria salute è un bene di grande valore: ognuno le dia la giusta considerazione innanzitutto mettendola a servizio del prossimo e inoltre tutelandola, in particolare, con l'evitare comportamenti insani o dipendenze da abusi (fumo, alcool, cibo...).

10. Consapevoli che la povertà si esprime anche con il lavoro e lo spirito con cui lo si compie (*PC 13c*), i religiosi si impegnino a guadagnarsi il pane quotidiano con il proprio lavoro. Manifestiamo la nostra solidarietà, destinando una parte dei nostri beni alle case più bisognose dell'Ordine, alle missioni, ai poveri ed in beneficenza (*C 34-35*).

11. La nostra povertà, che fortifica l'unione dei cuori e delle anime, richiede che quanto viene acquistato dalla comunità o acquisito dai religiosi sia messo in comune e che si evitino disuguaglianze nel tenore di vita dei religiosi (C 34).

12. Ognuno si mostri disponibile ad accogliere gli incarichi che gli vengono affidati e rifugga da atteggiamenti e comportamenti tesi a permanere nella casa o nell'ufficio in cui si trova. La ricerca di titoli o uffici onorifici, dentro e fuori dall'Ordine, è del tutto contraria allo spirito della nostra vocazione camilliana.

IL MINISTERO

13. Il fine dell'Ordine dei Ministri degli Infermi (Camilliani) e, di conseguenza, di ogni provincia, vice-provincia, delegazione e casa, si esprime nelle seguenti attività:

- servizio globale di tutte le categorie di ammalati, dei disabili, degli anziani, e delle famiglie, degli esclusi socialmente, con un'attenzione preferenziale ai più poveri;
- promozione della salute, prevenzione e cura integrale della persona malata, ricerca scientifica, alleviamento del dolore;
- formazione – umanistica, professionale e etica – e animazione cristiana degli operatori sanitari – professionisti e volontari – del mondo della salute;
- umanizzazione delle strutture e dei servizi sanitari;
- pastorale della salute, esercitata nella comunità cristiana, nelle istituzioni sanitarie e socio-sanitarie sia ecclesiastiche che civili;
- aiuto ai paesi in via di sviluppo;
- promozione della vita e della dignità della persona.

L'Ordine attua il proprio fine attraverso il ministero nel mondo della salute, della malattia e della sofferenza:

- nelle istituzioni sanitarie e socio-sanitarie proprie o altrui e a domicilio;

- per mezzo di fondazioni o altri organismi da esso creati;
- nei movimenti e associazioni di malati;
- negli organismi nazionali, regionali, diocesani deputati alla pastorale della salute;
- nei propri e altrui centri di formazione degli operatori sanitari, socio-sanitari e pastorali, professionisti e volontari.

Nell'esercizio del ministero specifico dell'Ordine i religiosi vivono del frutto del loro lavoro; per questo possono ricevere una giusta retribuzione.

Le istituzioni sanitarie, socio-sanitarie e formative, di qualsiasi genere, di proprietà dell'Ordine o da esso gestite, sono senza fine di lucro. Nell'ambito dei rispettivi sistemi legislativi nazionali possono ricevere dagli utenti o da enti pubblici o privati un rimborso economico adeguato e possono firmare con detti enti contratti e convenzioni come pure ricevere sovvenzioni.

14. I religiosi siano pronti a testimoniare il nostro carisma anche con il rischio della vita, sia che il pericolo provenga da malattia contagiosa, da qualsiasi altra calamità o da attività profetica a difesa dei diritti degli ultimi.

Considerando che la cura dei malati, nella maggior parte dei paesi, non espone più, come nel passato, al rischio della vita, si impegnino a vivere la radicalità del quarto voto, scegliendo modalità appropriate al contesto di inserimento: la costanza e la fedeltà nel lavoro quotidiano, l'integrazione degli aspetti negativi della vita, la capacità di lavorare anche quando non c'è gratificazione immediata, la sensibilità ad accogliere i valori di una cultura diversa, la purificazione delle motivazioni del proprio agire, l'acquisizione di qualità umane che facilitano l'esercizio del ministero, la scelta degli ultimi, la fatica dell'aggiornamento (C 28.49).

15. Oltre allo studio delle scienze teologiche, bibliche e pastorali, che devono essere adeguatamente e continuamente perfezionate, è bene che i religiosi abbiano la possibilità di specializzarsi nelle discipline atte ad acquisire una conoscenza più

approfondita della persona umana e che consentano un esercizio più efficace del ministero (C 85).

Possibilmente, i nostri frequentino corsi riconosciuti dalle leggi locali e procurino di mantenersi aggiornati (C 85.87).

16. I nostri religiosi si impegnino a promuovere la teologia e la pastorale della salute, a insegnare l'etica professionale e la bioetica, ad animare le associazioni dei cappellani ospedalieri, a cooperare alla stampa attinente ai problemi del mondo della salute e dell'assistenza dei malati. Si servano dei mezzi moderni di comunicazione sociale adatti all'apostolato.

17. Nelle scelte del ministero, fermo restando l'espressione tradizionale del nostro carisma, si incoraggi l'attenzione ai nuovi bisogni nel mondo della salute (malattie sociali e mentali; dipendenze ...), sviluppando anche la sensibilità verso le fasce di disagio sociale (immigrati; malati cronici e terminali, coloro che sono privi di accesso alle cure sanitarie ...).

18. Aperto alla collaborazione con i laici e le associazioni di apostolato (C 57), il nostro Ordine, ritenendo l'associazione *Famiglia Camilliana Laica* opera propria, ne promuova la vita e l'attività in quanto fondata sullo stesso carisma, spiritualità e missione.

Il superiore generale sentito il parere della consulta, affida ad uno dei consultori il compito di curare i rapporti con la *Famiglia Camilliana Laica* e di animarla in qualità di assistente spirituale generale.

Ogni comunità valorizzi la suddetta associazione e, secondo le proprie possibilità, contribuisca alla sua nascita, al suo sviluppo e ad ogni forma possibile di collaborazione.

19. Le nostre comunità coltivino rapporti di fraternità e di collaborazione con le congregazioni e gli istituti secolari che si ispirano al carisma camilliano.

20. I nostri religiosi valorizzino la presenza e l'azione dei membri di altri istituti religiosi che svolgono il loro ministero nelle istituzioni sanitarie e socio-sanitarie, collaborando con loro nei progetti formativi e pastorali.

21. Si promuova la mutua collaborazione fra noi e i laici – associati e non – per attività di cui si condividono le finalità e, in particolare, riguardanti il mondo della salute.

22. I nostri religiosi collaborino diligentemente e generosamente con il personale laico, mostrandosi aperti alla dimensione interdisciplinare (C 52), rispettando la loro competenza professionale, l'esperienza e la testimonianza personale quali fonti di ispirazione e di apprendimento (AA 27), essendo loro di esempio anche sotto l'aspetto della professionalità. D'intesa con la comunità partecipino attivamente alle loro associazioni e iniziative quando queste sono compatibili con gli obblighi dello stato religioso (C 52.54). Non trascurino di offrire loro formazione spirituale, etica e pastorale (C 52).

23. Consapevoli che è la comunità cristiana il soggetto primario della pastorale della salute, nei luoghi di cura ove assicuriamo l'assistenza spirituale si costituisca il consiglio pastorale quale organo partecipativo del personale e dei volontari.

Il compito principale di questo organismo è di studiare, valutare, progettare e coordinare le attività pastorali della cappellania, dentro e fuori la struttura sanitaria, in ordine all'evangelizzazione, alla santificazione e alla carità.

24. I nostri religiosi, in relazione agli operatori sanitari che esprimono opinioni o orientamenti secondo valori non condivisibili, privilegino l'apertura al dialogo e la

testimonianza personale quali mezzi principali per promuovere il rispetto della dignità di ogni persona (GS 28).

25. Oltre a rispettare il segreto professionale, si usi discrezione e riservatezza su quanto si viene a conoscere nell'esercizio del ministero.

26. Nell'assistere gli infermi i nostri religiosi non abbiano mai di mira né il guadagno né la prospettiva di compensi temporali, ma vi attendano per amor di Dio e del prossimo e per l'obbligo derivante dalla propria vocazione. Vivendo, tuttavia, del frutto del proprio lavoro, possono accettare una giusta retribuzione (C 34).

27. Quando si assume il servizio pastorale in istituzioni sanitarie e socio-sanitarie non di nostra proprietà si rediga con gli amministratori una convenzione che specifichi i reciproci doveri e diritti e quanto possa favorire il bene dei malati e un adeguato svolgimento del nostro ministero.

Per quanto è possibile si assicuri: *a)* la libertà dell'azione pastorale; *b)* la dipendenza dai superiori dell'Ordine; *c)* un alloggio adatto; *d)* una conveniente retribuzione; *e)* un ragionevole periodo di riposo e di ferie; e altre clausole secondo le varie circostanze.

28. Le nostre istituzioni sanitarie e socio-sanitarie, di qualsiasi genere, rispondano a vere necessità sociali e provvedano nel miglior modo possibile, con le strutture tecniche, sanitarie e religiose, alla salute degli infermi. Siano inserite nelle programmazioni statali predisposte per la promozione della salute. Esse promuovano la salute anche inserendosi nella programmazione e diocesana.

Nei limiti delle possibilità si accettino gratuitamente gli ammalati sprovvisti di previdenze sociali. Ogni *opera nostra* garantisca un servizio pastorale qualificato mediante persone debitamente preparate.

Le nostre istituzioni sanitarie e socio-sanitarie siano scuole di carità, offrendo ai giovani l'occasione di conoscere e di vivere integralmente lo spirito del nostro Ordine

(C 75). I superiori provvedano, secondo le possibilità, ad affidare a persone laiche competenti gli incarichi amministrativi meno attinenti al nostro ministero.

29. Le opere di una provincia sono sotto la responsabilità del superiore provinciale e del suo consiglio, che provvedono alla loro gestione e amministrazione nei modi che ritengono più opportuni, nel rispetto delle indicazioni espresse nella *Carta d'identità delle opere nostre*.

30. Quando, per circostanze speciali, venisse ostacolato il ministero proprio dell'Ordine, i nostri religiosi studino di conservarne integro lo spirito con la pratica di opere ispirate dalla carità di Cristo.

31. La consulta generale, i superiori provinciali e i vice-provinciali promuovano, affidandole ad esperti, ricerche sul nostro ministero per trarne utili indicazioni pastorali.

32. Nei luoghi dove l'evoluzione dei tempi e le esigenze pastorali lo suggeriscono, il nostro Ordine è favorevole a nuove forme di presenza e di azione nel mondo della salute.

33. I nostri religiosi si avvalgano della possibilità di celebrare l'eucaristia nella stanza degli infermi, per dare agli stessi e ai loro familiari testimonianza della solidarietà della Chiesa e illuminare con la fede le sofferenze della vita.

34. Le nostre missioni, anche se fondate da province diverse, siano considerate un impegno di tutto l'Ordine; ricevano da parte di tutti la cooperazione della preghiera e, per quanto è possibile, l'aiuto in persone e in mezzi materiali (C 56).

Rientra nei compiti della consulta generale promuovere l'apertura e coordinare il sostegno alle missioni, attivandosi, qualora lo ritenesse necessario, anche per il reperimento del personale religioso e dei mezzi economici.

Coloro che vengono assegnati alle missioni siano debitamente preparati per adempiere nel miglior modo possibile i compiti ivi loro affidati.

35. Non si aprano nuove case dove non esiste possibilità alcuna di esercitare il nostro ministero. Nelle parrocchie, erette con il consenso della consulta generale e in conformità all'art. 10 della costituzione, si abbia a cuore in modo particolare la pastorale della salute.

LA VITA SPIRITUALE (C 61-69)

36. Le nostre pratiche di pietà comunitarie siano conformi allo spirito della liturgia della Chiesa universale. Chi non potesse abitualmente intervenire alle preghiere comuni quotidiane vi supplisca in privato (C 64).

37. Oltre alla recita delle preghiere comuni, ciascuno, durante il giorno e per un conveniente spazio di tempo, si applichi all'orazione personale, scegliendo i modi più idonei al conseguimento dell'unione con Dio e al progresso nella vita spirituale (C 64).

38. Nella preghiera personale e comunitaria i nostri religiosi si ispirino anche ai ricchi contenuti della costituzione dell'Ordine. Ciò contribuirà a meglio imprimerla nella mente e nel cuore (DG 161) e a tradurla fedelmente nella vita.

39. Si celebri devotamente la festa della Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Ricorrendo in tal giorno l'anniversario della fondazione del nostro Ordine, si rinnovino per devozione i voti solenni. Seguendo un'antica tradizione, si onori la Madre del Salvatore con il titolo di Regina dei Ministri degli Infermi (C 68.74).

40. Oltre alla solennità di San Camillo vengano convenientemente celebrate le seguenti ricorrenze: la Madonna della Salute; la nascita e la conversione di San Camillo; la

memoria liturgica dei beati Luigi Tezza ed Enrico Rebuschini e delle beate Maria Domenica Brun Barbantini e Giuseppina Vannini; la memoria dei martiri della Carità; la Giornata Mondiale del Malato.

41. I religiosi attendano ogni mese al ritiro spirituale e ogni anno agli esercizi spirituali (C 66).

42. Nelle disposizioni provinciali, vice-provinciali e di delegazione si stabiliscano norme particolari anche sulla vita spirituale (C 61-69).

43. I religiosi portino l'abito proprio dell'Ordine, ossia l'abito tradizionale nero o bianco con la croce rossa sul petto. È permesso vestire secondo le legittime usanze della Chiesa locale, portando una croce rossa come distintivo.

LA FORMAZIONE

LA FORMAZIONE (C 70-88)

44. Il superiore provinciale, con il consenso del proprio consiglio, ha facoltà di *a)* nominare il maestro dei novizi, confermarlo nel suo ufficio, rimuoverlo, e, se le circostanze lo richiedessero, dopo averlo ascoltato, assegnargli un assistente; *b)* nominare il maestro spirituale dei professi temporanei, confermarlo nel suo ufficio e rimuoverlo, dargli un assistente, qualora fosse necessario, dopo aver ascoltato il maestro stesso; *c)* ammettere gli aspiranti al noviziato; *d)* dimettere i novizi; *e)* ammettere i novizi alla professione temporanea e prorogarne il tempo di durata con la rinnovazione della professione; *f)* ammettere ai ministeri e agli ordini sacri (C 83).

45. In ciascuna provincia coloro che sono in formazione vengono educati secondo un particolare regolamento di formazione in cui le leggi generali della Chiesa, nonché le norme della costituzione e delle disposizioni generali, sono adattate alle particolari circostanze dei luoghi e dei tempi.

Tale regolamento di formazione, da aggiornarsi periodicamente tenendo presenti gli orientamenti della chiesa e delle conferenze episcopali è stabilito dal capitolo provinciale e approvato dalla consulta generale (C 72).

46. Per l'ammissione dei novizi e l'ordinamento dei noviziati si osservino le disposizioni del diritto universale e proprio (C 83).

47. Nelle disposizioni provinciali, si stabiliscano norme per l'ammissione al noviziato, alla professione temporanea e alla professione solenne.

48. Il noviziato inizia nel giorno stabilito dal provinciale, con una appropriata celebrazione liturgica. Il documento autentico attestante l'inizio del noviziato sia sottoscritto dal novizio e dal maestro.

Si compili debitamente e sia trasmesso alla consulta generale l'elenco dei documenti secondo il prontuario dell'Ordine.

49. Per conseguire una educazione più completa i novizi delle singole province possono compiere, fuori della casa di noviziato, uno o più periodi di attività formativa, secondo le norme stabilite dal regolamento di formazione.

50. I novizi possono attendere a studi utili alla loro migliore formazione, determinati dal regolamento di formazione delle singole province.

51. Al maestro, che deve essere un religioso professo di voti solenni, compete la formazione dei novizi; egli, tuttavia, sarà aiutato da collaboratori idonei, da consultarsi circa il profitto dei novizi.

52. Il maestro dei novizi, in tempi determinati e in particolare prima della professione, presenti al provinciale una relazione su ogni novizio, dopo aver ascoltato i collaboratori e i religiosi della comunità.

53. I superiori maggiori possono dimettere dal noviziato un novizio non idoneo. Per causa grave, anche il superiore locale, dopo aver ascoltato il maestro, può dimettere un novizio; sarà poi suo dovere darne sollecita comunicazione al provinciale.

54. I candidati, prima della professione temporanea, cedano l'amministrazione dei beni a persona di loro fiducia e dispongano del loro uso e usufrutto.

Prima della professione solenne facciano la rinuncia dei beni, e questo, se è richiesto dalle leggi, abbia la convalida civile. Possono modificare le disposizioni prese, solo con licenza del superiore maggiore (C 34).

Tutto quello che a qualunque titolo il religioso riceve, va all'Ordine.

55. L'orientamento verso lo stato di vita clericale o laicale è abitualmente espresso alla professione temporanea, per serie ragioni può essere differito fino alla professione solenne.

Il religioso di voti solenni può sempre chiedere di accedere agli ordini sacri. Sarà necessario un periodo di adeguata preparazione, e per l'ammissione è richiesto il giudizio di idoneità da parte del superiore, udito il parere della comunità, e il consenso del provinciale con il suo consiglio.

56. Spetta ai superiori, anche locali, ricevere personalmente o tramite delegati, la professione dei loro religiosi.

57. La professione temporanea viene emessa inizialmente per un anno e viene rinnovata annualmente.

Una volta l'anno, prese informazioni dai religiosi della casa, il superiore, unitamente al responsabile della formazione, trasmetta al provinciale e alla segreteria generale una relazione scritta, approvata dal consiglio locale, sui religiosi in formazione dopo il noviziato.

58. Prima della professione solenne, in tempo opportuno, il provinciale o un suo delegato ascolti con discrezione tutti i religiosi delle case dove il candidato ha vissuto e raccolga, anche presso altri, notizie utili all'esame di ammissione.

59. Quando un religioso di professione temporanea sarà inviato in una provincia dell'Ordine diversa dalla propria per completare la sua formazione, dovrà essere

redatta una convenzione tra i due provinciali relativamente alle facoltà previste da *DG 44 e C 95*.

60. I documenti relativi alla professione temporanea e alla professione solenne siano conservati diligentemente nell'archivio della curia generale e della provincia.

61. I religiosi di professione temporanea partecipino progressivamente alla vita della provincia, prendendo parte alle sue diverse iniziative, organismi pastorali, riunioni e anche ai capitoli, secondo la norma stabilita da *DG 119*.

Non si consideri terminato il curriculum di base senza una adeguata e specifica preparazione all'esercizio del nostro ministero, sia attraverso corsi di abilitazione tecnica sia con il conseguimento dei titoli, che permettano di espletare la molteplicità ministeriale del nostro carisma.

Nella scelta dei corsi si tengano in conto le abilità individuali, le esigenze del paese e le strategie della provincia, vice-provincia e delegazione.

Si raccomanda vivamente l'abilitazione pastorale mediante appropriati tirocini sotto la supervisione di persone preparate.

La formazione alla missione, attraverso significative esperienze temporanee, entri a far parte della programmazione delle attività formative.

62. I nostri religiosi acquisiscano una chiara identità e una adeguata preparazione camilliana anche avvalendosi del *Camillianum* e dei centri di pastorale, di umanizzazione e di formazione. Ogni provincia, vice-provincia e delegazione promuova la partecipazione, nei suddetti centri, ai corsi fondamentali e/o il conseguimento dei titoli o gradi accademici. Ove possibile, si ottenga il riconoscimento civile dei titoli.

63. In aree affini per lingua e cultura si favorisca la costituzione di centri di formazione in comune, fatto salvo che siano disponibili delle risorse competenti per questo ministero.

Considerando la collaborazione una risorsa fondamentale, le province, vice-province e delegazioni si avvalgano di strutture formative sperimentate, caratterizzate dalla presenza di formatori preparati e di esperti, nel caso, mettano anche a disposizione i propri. La formazione in comune abbia inizio almeno a partire dal noviziato.

64. La professione solenne suggella un'importante tappa della formazione e segna l'avvio di quella permanente da realizzare con l'impegno personale e il contributo sia della comunità locale e provinciale che dell'Ordine.

Ai religiosi nei primi cinque anni di ministero va prestata particolare attenzione, istituendo in ogni provincia programmi specifici di formazione.

Gli altri religiosi parteciperanno, secondo un calendario prestabilito, a corsi di formazione permanente organizzati a livello provinciale, regionale, generale ed ecclesiale (VC 69-71).

65. Nel caso di accettazione nell'Ordine di un religioso di voti solenni di un altro istituto, si osservino le disposizioni canoniche vigenti (*Can. 684 §1-4 e Can. 685 §1-2*).

Può essere ammesso alla professione solenne solo dopo tre anni di probazione. Durante questo periodo acquisterà un'approfondita conoscenza del nostro carisma e della nostra spiritualità.

LA STRUTTURA DELL'ORDINE

CAPITOLO I

LE PERSONE E LE PARTI DELL'ORDINE

66. Quando un religioso, per ragionevole motivo, chiede o consente di essere ascritto definitivamente ad un'altra provincia, la consulta generale, udito il parere dei due provinciali interessati, emana un decreto da pubblicarsi nelle due province e il religioso, se è vocale, goda nella nuova provincia di voce attiva e passiva (C 95).

67. Il superiore generale, per giusto motivo, può trasferire un religioso da una provincia a un'altra, dopo aver ascoltato l'interessato e i due provinciali. In questo caso il religioso rimane ascritto alla sua provincia. Quanto all'esercizio della voce attiva e passiva, si stipuli tra i rispettivi provinciali una convenzione da sottoporre all'approvazione della consulta generale (C 95).

68. Il superiore generale, uditi i provinciali e i religiosi interessati, ha facoltà di chiamare, da qualsiasi provincia dell'Ordine, tanti religiosi quanti ne riterrà necessari per gli incarichi riguardanti l'Ordine come tale, le attività delle case a lui immediatamente soggette e l'esercizio del nostro ministero.

Tutti questi incarichi cessano allo scadere del periodo di sei anni; il nuovo superiore generale, uditi i consultori, può riconfermare per detti incarichi gli stessi religiosi o chiamarne altri.

69. Chi ha svolto l'ufficio di superiore generale dell'Ordine può partecipare ai capitoli provinciali della provincia in cui di fatto risiede, fino al successivo capitolo generale, al quale, peraltro, ha diritto di partecipare.

70. Chi per un periodo di sei anni ha ricoperto l'ufficio di consultore o provinciale, ha diritto di intervenire, fino al successivo capitolo generale, ai capitoli provinciali, e così pure il consultore nella sua provincia e il provinciale nella provincia da lui già retta, purché entrambi risiedano nelle province in questione.

71. La delegazione è una struttura, costituita da una o più comunità, eretta fuori dal territorio della Provincia madre.

Il superiore della delegazione è nominato dal superiore provinciale, con il consenso del suo consiglio. Esercita il suo ufficio con le facoltà abituali che gli sono conferite dal superiore provinciale.

Quando la delegazione ha più di 12 professi solenni, il superiore della delegazione: verrà nominato previa consultazione dei confratelli, sarà affiancato da almeno due consiglieri e parteciperà di diritto al capitolo generale e al raduno della consulta generale con i provinciali/vice-provinciali/delegati.

I consiglieri saranno quattro quando la delegazione raggiunge il numero di 20 professi solenni; essi sono nominati sempre dal superiore provinciale con il consenso del suo consiglio, previa consultazione dei confratelli della delegazione.

Per il passaggio a vice-provincia si richiede la compresenza dei seguenti elementi:

- a) un minimo di 20 religiosi professi solenni;
- b) una *leadership* in grado di assumersi le principali responsabilità;
- c) adeguate strutture per quanto attiene la formazione, il ministero e l'economia.

72. Alla vice-provincia, dipendente dalla provincia d'origine, è preposto un superiore vice-provinciale di almeno sei anni di professione solenne, nominato dalla consulta generale allo stesso modo dei provinciali e coadiuvato da un consiglio composto da quattro consiglieri.

Il vice-provinciale, in quanto superiore maggiore e dotato di potestà ordinaria, è equiparato ai provinciali e gode degli stessi requisiti, diritti e doveri eccetto per i casi previsti dalle disposizioni generali e provinciali.

Per l'apertura o soppressione di case ed opere, sia dentro che fuori dal proprio territorio, come pure per stipulare convenzioni con altre province o entità giuridiche è richiesto il previo consenso del superiore provinciale e suo consiglio.

L'amministrazione dei beni della vice-provincia è affidata ad un economo nominato dal vice-provinciale, con il consenso del suo consiglio, e confermato dalla consulta generale.

In vista del capitolo generale, ha luogo il capitolo della vice-provincia secondo la prassi stabilita per le province (*DG 122ss*). Ad esso partecipano di diritto il superiore vice-provinciale, i suoi consiglieri, i superiori delle comunità (e l'economista della vice-provincia secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali).

73. La consulta generale nell'ambito di una riconfigurazione delle risorse umane e materiali – e di ristrutturazione delle circoscrizioni (province, vice-province, delegazioni) dell'Ordine (unione, fusione, soppressione) valuta quanto segue

- a) una contrazione numerica di religiosi inferiore a 20;
- b) si protrae con esiti negativi una situazione non reversibile nella pastorale vocazionale;
- c) con il conseguente progressivo calo numerico e innalzamento dell'età media dei religiosi.

Gli elementi da tenere in considerazione sono i seguenti:

- a) Il processo deve coinvolgere ogni membro della circoscrizione e nel rispetto dei tempi delle persone e delle situazioni.
- b) In particolare, si constata una carenza di religiosi in grado di assumersi le maggiori responsabilità per la vita e le attività della circoscrizione e l'accompagnamento formativo.
- c) La ristrutturazione di una o più circoscrizioni sia preceduta da un ascolto – promosso dalla consulta generale – di tutti i religiosi coinvolti e da un sufficiente periodo di tempo per discutere le tematiche più rilevanti e risolverle in anticipo mediante uno statuto redatto e approvato dalla consulta generale dopo la consultazione delle parti interessate.

CAPITOLO II

I SUPERIORI

74. I superiori non esercitino alcun atto di autorità se non dopo aver espletato quanto, secondo il rituale dell'Ordine, è richiesto prima di assumere il governo.

75. Qualora il bene dell'Ordine o della provincia lo esigesse, il superiore generale, con il consenso dei consultori, può rimuovere i superiori durante il periodo del loro ufficio; trattandosi di un superiore locale, agisca dopo aver sentito il parere del superiore provinciale e suo consiglio.

76. I superiori nominati nel corso del primo triennio rimangono in carica fino allo scadere del medesimo; tale periodo, tuttavia, non va computato per la determinazione della durata triennale di eventuali successivi mandati.

77. I superiori provinciali e locali, anche se nelle lettere patenti risultano nominati per tre anni fino alla scadenza del triennio in corso, rimangono nell'ufficio e nelle funzioni di superiori sino a che i loro successori non ne prendano possesso.

78. I superiori devono trasmettere con diligenza ai loro religiosi le disposizioni e i decreti della Santa Sede e dei superiori maggiori, curando che vengano osservati.

79. Il superiore generale si consulta anche con i superiori provinciali, i vice-provinciali e i delegati circa le questioni più importanti che riguardano tutto l'Ordine. Possibilmente ogni anno, e quando il caso lo richieda, convocherà i provinciali, i vice-provinciali e i delegati, le cui delegazioni abbiano almeno 12 professi solenni, per trattare, con la consulta generale, i vari problemi.

Il provinciale, parimenti, convochi periodicamente i superiori locali e, a sua discrezione, anche altri religiosi di conveniente scienza ed esperienza, per trattare della vita spirituale e di altri argomenti relativi alla vita e all'attività della provincia.

Tutti i superiori, rispettando le giuste e legittime differenze, vigilino perché ciò che è particolare non solo non ostacoli l'unità, ma piuttosto la favorisca. Promuovano tra le diverse parti dell'Ordine la comunione fraterna, lo scambio delle esperienze pastorali e attività inerenti al nostro ministero, e l'aiuto materiale.

80. Gli atti e i registri prescritti dalle disposizioni provinciali siano compilati accuratamente. Il provinciale e i superiori locali provvedano che tutti gli atti e i documenti riguardanti la provincia e la casa siano bene ordinati e diligentemente custoditi nell'archivio; la cronaca delle case e della provincia sia annotata in un libro a parte, perché se ne tramandi la memoria ai posteri.

81. Allo scadere dell'ufficio, i superiori consegnino fedelmente ai successori i registri, gli inventari, la cassa, l'archivio con i documenti riguardanti il governo e l'amministrazione della provincia e della casa.

I CONSULTORI GENERALI (C 99-101)

82. Si eleggano tra i religiosi di tutto l'Ordine almeno quattro consultori competenti per gli uffici propri della consulta generale. A tutti e a ciascun consultore è affidata la responsabilità del bene dell'Ordine, le cui questioni devono essere trattate nella riunione della consulta. A questo scopo i consultori risiedano, nei limiti del possibile, nella stessa casa col superiore generale e siano soggetti solo a lui per quanto riguarda la disciplina domestica.

Durante il loro ufficio perdono la voce attiva e passiva nelle rispettive province.

83. I consultori, per l'animazione dell'Ordine, in particolare nel settore di propria competenza, si attivino nei modi che ritengono più opportuni e con la collaborazione delle province. A tal fine si possono avvalere di segretariati, sia a livello centrale che regionale.

84. È ufficio del procuratore generale trattare presso la Santa Sede gli affari dell'Ordine approvati dal superiore generale, o dalla consulta, o a lui per compito affidati. Il procuratore generale trascrive o fa trascrivere in un apposito registro, denominato «Libro della Procura», tutti i documenti e gli atti pervenuti dalla Santa Sede.

85. È compito del segretario generale, che è nominato dalla consulta tra i consultori stessi, riportare diligentemente nel libro degli «Atti della consulta generale», i verbali delle riunioni della consulta generale; registrare il nome di tutti i religiosi con la data di nascita, noviziato, professione, ordinazioni sacre, morte o uscita dall'Ordine, e altre cose degne di nota; trasmettere, debitamente sottoscritte, le disposizioni della generale consulta, come pure i decreti, la corrispondenza, le lettere patenti, la pubblicazione di nomine e cose simili; custodire, inoltre, con diligenza e con ordine, tutti i documenti e gli atti relativi al governo e alla storia dell'Ordine.

86. La consulta generale nomina economo generale possibilmente un religioso non consultore.

L'economo generale adempie il suo ufficio secondo le direttive della stessa consulta. È suo compito amministrare i beni dell'Ordine nel suo insieme e delle case direttamente soggette al superiore generale; beni destinati al sostentamento delle dette case e alle esigenze dell'Ordine (C 130).

La consulta generale gli affida la vigilanza, in modo particolare, sulla retta amministrazione dei beni delle singole province e case.

87. I rapporti di corrispondenza e le pratiche d'ufficio dei superiori provinciali con la consulta, siano regolati con appositi accordi tra la consulta e i provinciali stessi. Tale disposizione, tuttavia, non limita in alcun modo il diritto di ogni religioso di trattare direttamente con il superiore generale o con qualsiasi altro consultore.

88. In caso di vacanza del ruolo di un consultore la consulta generale ne nomina un altro, sentito il parere dei provinciali di tutto l'Ordine.

LE RIUNIONI DELLA CONSULTA GENERALE

89. Le questioni per le quali è richiesto il consenso dei consultori generali, devono essere sempre esaminate e discusse insieme, e decise a scrutinio segreto, qualora un membro ne faccia richiesta, e la decisione mandata ad effetto; il superiore generale che agisce senza o contro tale consenso, agisce invalidamente.

90. Nelle riunioni della consulta, oltre al superiore generale o in sua assenza al vicario generale, che funge da preside, devono essere presenti almeno altri due consultori.

91. Le questioni per le quali è richiesto solo il parere dei consultori generali devono essere anch'esse insieme discusse; in questo caso, però, il superiore generale, dopo aver ascoltato il parere dei singoli consultori, può, risolvere a sua discrezione le questioni proposte. Sebbene non vincolato al parere, nemmeno a quello unanime dei consultori, il superiore generale, tuttavia, tenga in gran conto gli orientamenti espressi all'unanimità, né si discosti da essi senza un motivo che a lui sembri fortemente giustificato.

92. I decreti approvati alla presenza del superiore generale, non si mutino durante la sua assenza; così pure non si proceda, senza il suo beneplacito, ad alcuna nomina o elezione, né si decidano questioni di maggiore importanza.

Ciò che è stabilito da un superiore generale conserva la sua validità fino a quando non sia stato deliberato diversamente da lui o da un successivo superiore generale.

ALTRI UFFICI DELLA CURIA GENERALIZIA

93. La curia generalizia è costituita dalle persone e dagli organismi che aiutano la consulta generale nel governo dell'Ordine. Poiché compiono il loro lavoro a nome della consulta generale, ricevono l'incarico da essa ed esercitano l'ufficio, con fedeltà e riservatezza, secondo le modalità determinate dal diritto e dalla consulta generale.

94. Nella casa generalizia ci sia un ufficio centrale per l'economia composto da esperti, anche laici, allo scopo di: *a*) affiancare l'economista generale nell'espletamento delle sue specifiche funzioni (*DG* 86); *b*) valutare i progetti proposti dalla consulta stessa, dandone un parere tecnico, economico e amministrativo; *c*) esaminare i bilanci annuali delle province e della casa generalizia; *d*) per attività di formazione e consulenza per le province, vice-province e delegazioni interessate.

95. La consulta generale designi un postulatore per le cause di beatificazione e canonizzazione dei confratelli morti in fama di santità.

I SUPERIORI PROVINCIALI (C 102.104)

96. Tutti i vocali hanno il diritto di inviare la scheda di votazione per la nomina del superiore provinciale. I religiosi che dimorano nelle case direttamente soggette al superiore generale, esercitano questo diritto nella propria provincia.

Le disposizioni provinciali regolino la prassi di consultazione nelle rispettive province e vice-province. I risultati della medesima pervengano al superiore generale e consulta mediante verbale sottoscritto dal superiore e dal segretario provinciale (o dal preside e segretario del capitolo provinciale o vice-provinciale).

La modalità per la designazione del superiore provinciale e vice-provinciale avviene nel modo seguente:

- a) La lettera circolare del superiore generale che apre il processo di designazione del superiore provinciale determina la scadenza per la consegna delle schede di votazione.
- b) Il segretario generale predispone apposite schede per la votazione e sono spedite alla segreteria provinciale che provvederà alla distribuzione ai confratelli.
- c) I religiosi possono indicare fino a due nomi per il superiore provinciale e in seconda fase la designazione di due/quattro nomi per i consiglieri.
- d) Le schede di votazione, in busta chiusa, sono spedite alla segreteria provinciale che provvederà a spedirle in un'unica busta alla curia generale nel modo ritenuto più opportuno.
- e) Lo scrutinio delle schede è effettuato, a tempo opportuno, dal superiore generale insieme alla consulta.

97. Sarà nominato superiore provinciale colui che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo *DG 96*, a meno che gravi motivi non consiglino diversamente. In caso di esclusione del primo votato, si nomini quello che dopo di lui ha riportato il maggior numero di voti.

98. Il superiore provinciale può trasferire i religiosi da una casa all'altra nell'ambito della provincia. I religiosi assegnati dal superiore generale ad una casa, non vengano rimossi senza il consenso del medesimo.

99. Il superiore provinciale informi il superiore generale e la consulta almeno sui problemi più importanti della provincia; invii, inoltre, alla consulta la relazione annuale secondo i formulari prescritti.

100. Quando muore un religioso della provincia, il provinciale ne dà notizia per lettera alla consulta generale e alle comunità della provincia, rendendo noto il giorno e le circostanze della morte, affinché si facciano subito i consueti suffragi.

101. Quando il provinciale è assente o impedito, ne fa le veci il primo consigliere provinciale, e se questi è, a sua volta, per qualsiasi motivo impedito, viene sostituito dal secondo consigliere.

102. Nel caso di vacanza dell'ufficio di superiore provinciale, il primo consigliere ne assume l'incarico fino a quando la consulta generale, non avrà nominato un nuovo provinciale.

I CONSIGLIERI PROVINCIALI (C 107)

103. Dopo la nomina del superiore provinciale, tutti i vocali – secondo le modalità previste dalle disposizioni provinciali – esprimano le loro preferenze per la designazione dei consiglieri provinciali. Il superiore generale, quindi, ascoltato il parere del provinciale e con il consenso dei consultori, nomina il vicario e gli altri consiglieri provinciali e, in quelle province nelle quali i consiglieri sono soltanto due, anche un sostituto da scegliersi tra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

104. Le questioni da definire con il consenso del consiglio proposte dal provinciale sono esaminate e decise insieme.

105. Anche le questioni per le quali è richiesto soltanto il parere del consiglio, è bene che, per quanto è possibile, siano discusse insieme. In tutti i casi, per tali questioni, il provinciale è tenuto a richiedere, a voce o per lettera, separatamente, il parere del consiglio, anche se, dopo, può decidere come meglio ritiene opportuno.

106. Di ogni decisione presa, sia con il parere, sia specialmente con il consenso del consiglio, si redigano accuratamente gli atti, a meno che il consiglio provinciale, prudentemente, non giudichi di fare diversamente in casi particolari.

107. Quando, durante il triennio, si rende vacante l'ufficio del superiore provinciale, il ruolo dei consiglieri permane fino alla nomina del nuovo provinciale.

LA VISITA PASTORALE (C 105)

108. Per tutto il tempo della visita pastorale rimane sospesa la giurisdizione dei superiori delle case nelle quali ha luogo la visita.

109. Il superiore generale ha facoltà di trattare e di decidere le questioni per le quali è richiesto il parere della consulta generale. Sono escluse le questioni per le quali il consenso dei consultori generali è esigito dal diritto universale e proprio.

110. Il visitatore ascolti tutti i religiosi, uno ad uno. In questo colloquio personale cerchi di conoscere se nella comunità vige la vita comune, lo spirito di carità fraterna, l'attaccamento al nostro Ordine, al fine di promuovere la vita religiosa e apostolica.

111. Il visitatore abbia cura di notificare le prescrizioni che, dopo matura riflessione, avrà ritenuto opportune. Di tutto informi con esattezza la consulta generale e trasmetta ad essa i relativi atti. Si guardi soprattutto dall'eccedere i limiti della propria autorità ordinaria o delegata.

I SUPERIORI LOCALI (C 106)

112. Avvenuta la nomina dei provinciali, il superiore provinciale, dopo essersi consultato come previsto dalle norme delle disposizioni provinciali, e con il consenso del suo consiglio, nomina i superiori locali e comunica l'elenco delle nomine alla consulta.

I superiori locali per essere nominati devono avere almeno tre anni di professione solenne. Rimangono in carica per un triennio, al termine del quale possono essere confermati una seconda volta.

Se, per gravi ragioni, fosse necessaria la conferma di un superiore locale per il terzo triennio consecutivo, si richiede che i religiosi della casa siano consultati segretamente

e che la maggioranza di essi acconsenta. La conferma, comunque, è riservata al superiore generale, con il consenso dei consultori.

113. Il superiore risieda nella propria casa e non assuma impegni che lo trattengano troppo tempo fuori da essa.

Quando il superiore è assente o impedito, ne fa le veci il primo consigliere o un altro religioso delegato dal superiore; questi, però, non si scosti dalle disposizioni e ordinamenti del superiore.

I CONSIGLIERI LOCALI (C 107)

114. Il superiore provinciale, dopo la nomina del superiore locale, e dopo averne ascoltato il parere, nomini per un triennio i consiglieri locali, che devono essere almeno due. Sempre dopo aver sentito il parere del superiore, il provinciale stabilisca quale dei religiosi nominati debba essere il primo consigliere.

115. Quando si rende vacante l'ufficio di superiore locale, i consiglieri restano in carica fino alla nomina del nuovo superiore. Il mandato del consigliere decade quando il religioso è trasferito in un'altra casa, o quando, per giusta causa, viene rimosso da tale ufficio da parte del superiore provinciale, con il consenso del suo consiglio.

CAPITOLO III

I CAPITOLI

IL CAPITOLO GENERALE E LA SUA CONVOCAZIONE (C 112-118)

116. Il capitolo generale ordinario si celebra ogni sei anni nel luogo stabilito dalla consulta generale e ha inizio il 2 maggio, a meno che particolari circostanze non consiglino altra data. L'indizione del capitolo deve essere fatta almeno sei mesi prima della sua convocazione.

117. Dopo l'indizione del capitolo generale non si faccia alcuna nomina di superiori; in caso di urgente necessità vengano designati superiori *ad tempus*, cioè fino alla nomina dei superiori che si farà dopo il capitolo generale.

I superiori *ad tempus* partecipano solo al capitolo locale della nuova comunità e hanno diritto di intervenire al capitolo provinciale.

Se un religioso, dopo l'indizione del capitolo generale o provinciale, viene trasferito in un'altra casa, parteciperà al capitolo della casa di destinazione se non è ancora stato fatto, salvo che abbia già partecipato al capitolo della casa di origine.

118. Ogni volta che si ritenga necessario o utile, possono essere convocati al capitolo generale dalla consulta o al capitolo provinciale dal consiglio provinciale, degli esperti non capitolari, i quali, però, non hanno diritto di voto.

119. Nelle disposizioni provinciali si stabilisca se e in quale proporzione, i rappresentanti dei religiosi con vincolo temporaneo possano intervenire, senza diritto di voto, ai capitoli provinciali. Analogamente si possono stabilire norme sulla partecipazione dei religiosi di voti temporanei ai capitoli locali.

120. Nelle singole province il capitolo provinciale è preceduto dai capitoli locali, secondo le norme delle disposizioni provinciali. Nessun vocale sia privato del suo diritto di intervenire al capitolo locale.

Non solo le province e le comunità, ma anche il singolo religioso può liberamente inviare al capitolo generale i suoi desideri e suggerimenti, entro i tempi e secondo i criteri stabiliti dalla consulta.

I CAPITOLI LOCALI IN PREPARAZIONE AL CAPITOLO PROVINCIALE (C 121)

121. Il capitolo locale deve essere indetto dal superiore della casa nella quale si celebra il capitolo. Il superiore provinciale può dare il suo voto e presiedere a un solo capitolo locale, da lui liberamente scelto nella provincia; in tal caso, il superiore locale convocherà il capitolo per mandato del provinciale.

I CAPITOLI PROVINCIALI IN PREPARAZIONE AL CAPITOLO GENERALE (C 119)

122. Il capitolo provinciale venga indetto in tempo conveniente in modo che si concluda tre mesi prima del capitolo generale. Il provinciale, insieme all'atto di convocazione, trasmette alle singole case l'elenco, da affiggere in pubblico, di coloro che hanno diritto di partecipare al capitolo.

123. Se il provinciale, per giuste cause, non può partecipare al capitolo generale, sarà sostituito dal vicario provinciale. Se, però, questi, nel capitolo provinciale fosse già stato eletto delegato, allora spetterà al sostituto eletto partecipare al capitolo generale.

124. Nelle disposizioni provinciali si stabiliscano le norme con cui le delegazioni possono intervenire al capitolo provinciale.

125. Ogni volta che nel capitolo generale si elegge un nuovo superiore generale, per antica consuetudine tutti gli uffici dell'Ordine rimangono vacanti e si dovrà procedere a una nuova nomina dei superiori.

CASI CHE POSSONO VERIFICARSI TRA LA CONVOCAZIONE E CONCLUSIONE DEL CAPITOLO GENERALE

126. Se nel tempo prossimo allo svolgimento del capitolo locale rimanesse vacante l'ufficio del superiore e non è stato nominato un superiore *ad tempus*, il primo consigliere diventa preside provvisorio del capitolo. Eletto il segretario, si procede alla elezione del preside definitivo del capitolo, che avrà diritto di intervenire al capitolo provinciale.

127. Il superiore locale che per gravi motivi non può partecipare al capitolo provinciale, può delegare un altro vocale della sua comunità.

128. Se il provinciale, per malattia o per altra ragione, è impedito di prendere parte al capitolo provinciale ormai imminente, presiede il capitolo il primo consigliere.

129. Se nella imminenza del capitolo locale, qualche vocale rinuncia o è legittimamente impedito, il capitolo si tiene ugualmente, affinché non si rechi danno agli altri.

130. Se il segretario o qualcuno dei definitori è impedito, durante il capitolo, di adempiere al proprio ufficio, vi provveda il capitolo stesso.

I BENI TEMPORALI

CAPITOLO I

LA PROPRIETA' DEI BENI

131. L'Ordine, riconosciuto nella sua personalità giuridico-canonica (Bolla *Illius qui pro gregis* – 21 settembre 1591) (*Can.* 634 §1), richiede a ciascuno e a tutte le entità che lo compongono l'impegno della corresponsabilità nella condivisione delle risorse economiche secondo la missione voluta da San Camillo e le disposizioni del diritto proprio.

L'insieme dei beni immobili e mobili, dei diritti e dei rapporti attivi e passivi della persona giuridica, unitariamente considerato, costituiscono il patrimonio della casa generalizia. I beni legittimamente assegnati (*Can.* 1291) alla persona giuridica come dote permanente – sia strumentali o beni redditizi – sono al fine di agevolare il conseguimento dei fini istituzionali e garantire l'autosufficienza economica.

Inoltre appartengono alla casa generalizia i beni previsti dal *Can.* 668 §3 acquisiti dai religiosi da essa dipendenti, i proventi delle opere immediatamente soggette al superiore generale e i contributi – determinati dal diritto proprio dell'Ordine – versati dalle province [o circoscrizioni analoghe] alla casa generalizia.

132. L'insieme dei beni immobili e mobili, dei diritti e dei rapporti attivi e passivi della persona giuridica, unitariamente considerato, costituiscono il patrimonio della Provincia o entità analoghe. I beni legittimamente assegnati (*Can.* 1291) alla persona giuridica come dote permanente – sia strumentali o beni redditizi – sono al fine di agevolare il conseguimento dei fini istituzionali e garantire l'autosufficienza economica.

133. Il patrimonio delle singole case è costituito dai beni immobili e mobili che vengono assegnati a una casa nella erezione canonica e da quelli che, a qualsiasi titolo, pervengono alla casa stessa o ai membri della comunità (C 126).

134. In campo legale siano adottate in ogni circoscrizione quelle forme giuridiche di dominio e di amministrazione che, secondo le leggi vigenti, garantiscono meglio la tutela, la difesa e l'uso dei beni affidati a noi dalla divina Provvidenza.

135. Per provvedere alle necessità economiche della casa generalizia e di quanto da essa dipende, la consulta – dopo aver sentito il parere dell'ufficio centrale per l'economia – determina all'inizio di ogni anno il contributo delle singole province. Parimenti, il consiglio provinciale, con il consenso del suo consiglio, stabilisca il contributo annuale che ogni casa deve versare alla cassa provincializia.

136. I beni mobili delle case, non necessari al sostentamento dei religiosi e alla manutenzione degli edifici e di altre cose, devono contribuire al bene di tutta la provincia, secondo un equo giudizio del provinciale e del suo consiglio, sentito il parere del capitolo locale.

137. I provinciali con il consenso dei rispettivi consigli possono concordare tra di loro, in casi gravi e urgenti, l'aiuto economico da darsi da una provincia all'altra. Inoltre, per causa urgente, la consulta generale, dopo aver sentito i provinciali, può disporre dei beni delle province, rispettando l'equità e non compromettendo la sicurezza economica della provincia contribuente.

138. I provinciali con il consenso dei rispettivi consigli possono stabilire che anche i beni immobili di una o più case possano essere gravati da oneri o alienati in caso di necessità o di utilità della provincia; occorre tuttavia l'approvazione del capitolo locale della casa o delle case interessate; oppure, in mancanza dell'approvazione, un

decreto della consulta generale; in ogni caso, si osservi il diritto universale e proprio.

CAPITOLO II

L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI IN GENERE (C 127)

139. L'ufficio di economo locale, sebbene più opportunamente distinto dall'ufficio di superiore, non è incompatibile con questo ufficio quando lo esige la necessità.

140. È compito degli economisti provvedere alle necessità ordinarie della comunità e aver cura di tutti i beni (C 130).

141. Gli economisti non possono, senza il legittimo consenso del superiore, stipulare contratti onerosi, iniziare procedimenti legali, intentare cause in tribunale e concludere altri affari di maggiore importanza determinati dal diritto universale e proprio.

142. Tutti i superiori, di qualsiasi grado, potranno tenere presso di sé una somma conveniente per le necessità correnti, purché la nota delle spese venga registrata esattamente nel libro dell'amministrazione.

143. I titoli di credito e gli oggetti preziosi siano depositati nella cassa comune e il denaro non necessario alle spese quotidiane depositato in banca. I libretti bancari, qualora le leggi civili non lo vietino, siano intestati all'Ordine con la firma di almeno due religiosi, e cioè il superiore e ordinariamente l'economo, in modo che ogni prelievo di denaro possa effettuarsi sia dall'uno che dall'altro.

144. Le offerte per le messe, fondate e manuali, siano fedelmente registrate secondo il metodo stabilito dalla competente autorità, affinché gli obblighi risultino sempre in modo chiaro.

145. La contabilità sia redatta diligentemente dall'economista in modo che la situazione economica risulti sempre precisa ad ogni eventuale verifica.

146. I superiori provinciali, per quanto riguarda le spese straordinarie che essi possono fare con o senza il consenso del consiglio si attengano alle norme da stabilirsi dalla consulta generale; avvertendo che per spesa ordinaria si intende quanto è necessario ad una normale e dignitosa amministrazione della vita religiosa o alla manutenzione ed eventuale sostituzione delle cose. Per alienare i beni, per contrarre debiti e oneri a qualsiasi titolo si osservi il diritto universale e proprio.

147. Il superiore generale può prelevare dalla cassa generalizia quanto è necessario per le spese destinate al bene dell'Ordine e all'esercizio del suo ufficio, dando relazione delle spese nei libri di amministrazione. Per alienare i beni e per contrarre debiti e oneri a qualsiasi titolo, è necessario il consenso della consulta generale.

148. L'economista può essere rimosso dal suo ufficio solo per motivo grave: l'economista locale dal superiore provinciale con il consenso del suo consiglio; l'economista provinciale e generale dal superiore generale con il consenso della consulta generale.

CAPITOLO III

L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI DELLE SINGOLE CASE

149. Dopo la nomina o la conferma del superiore della casa, il superiore provinciale, sentito il parere del consiglio locale, nomina con il consenso del suo consiglio, un religioso da proporre all'amministrazione della casa come economo locale.

150. In ogni provincia il superiore provinciale con il consenso del suo consiglio, stabilisca il modo con cui debbono essere esaminati e approvati lo stato economico e l'amministrazione delle singole case e i registri amministrativi affidati all'eonomo (*DG 152*).

151. All'inizio del nuovo anno, le singole case presentino al superiore provinciale il bilancio economico preventivo, attentamente preparato, delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie previste per l'anno in corso, affinché il provinciale con il suo consiglio e con l'eonomo provinciale possa conciliare meglio, per il bene della provincia, le necessità delle case con le loro disponibilità. Tale bilancio, compilato dal capitolo locale e rivisto e approvato dal consiglio provinciale, diventerà per le case una norma da osservare e da non mutare senza il consenso del provinciale.

152. Ogni anno venga presentato al provinciale il bilancio consuntivo dell'anno precedente firmato dal superiore, dai consiglieri, dall'eonomo e dai revisori stabiliti a norma di *DG 156*; il provinciale con l'eonomo provinciale, lo esamini attentamente e, se occorre, vi apponga le dovute osservazioni. Copia di tale relazione si conservi nell'archivio della casa e della provincia.

CAPITOLO IV

L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI DELLE PROVINCE

153. L'eonomo provinciale, nominato dal superiore provinciale con il consenso del suo consiglio e confermato dalla consulta generale, è soggetto direttamente al provinciale per ciò che riguarda il suo ufficio.

154. La cassa provinciale assume le spese per gli impegni generali della provincia, per il sostentamento delle case di formazione, per i contributi da versare alla cassa generalizia, per la diffusione dell'Ordine e delle sue opere.

155. In ogni provincia il superiore provinciale e il suo consiglio provinciale stabiliscono il modo con cui l'economista provinciale deve rendere conto dell'amministrazione e da quali persone dovranno essere esaminati i registri della contabilità (*DG 157*).

156. Il superiore provinciale con il consiglio e l'economista provinciale esaminano i bilanci delle case inviati a lui dai superiori locali; ogni anno compila un bilancio economico generale di tutta la provincia, particolareggiato e completo, redatto in base alle relazioni delle case ed esaminato a norma dell'articolo precedente, firmato da lui, dai consiglieri provinciali, dall'economista provinciale e munito di regolare timbro; tale bilancio dev'essere inviato alla consulta generale.

157. È compito del superiore provinciale e del suo consiglio provinciale proporre un amministratore alla direzione amministrativa di particolari attività direttamente dipendenti dalla provincia, quali: associazioni, stampa, bollettini. Allo stesso superiore provinciale e suo consiglio spetta determinare la somma di denaro oltre la quale l'amministratore deve chiedere il consenso al superiore provinciale e suo consiglio. L'amministratore deve rendere conto di tutto a norma di *DG 155*.

LA COSTITUZIONE E LE DISPOSIZIONI

(C 132-133)

158. La traduzione della costituzione e disposizioni generali nelle varie lingue, dall'originale italiano, deve essere approvata dalla consulta generale.

159. Nessun superiore, di qualunque grado, ha facoltà di concedere dispense generali dalla costituzione e dalle disposizioni. Tuttavia, per una giusta causa o per un bene maggiore, i superiori locali, nell'ambito della propria comunità, i provinciali nella provincia e il generale in tutto l'Ordine, possono, con prudenza, dispensare da qualche articolo in materia disciplinare, purché si tratti unicamente di singole persone o di casi transitori; diversamente, la dispensa spetta al superiore generale, dopo aver sentito i consultori.

160. Le dispense di maggiore importanza si concedano, ordinariamente, per iscritto. I superiori esercitino tale facoltà in aiuto ai religiosi nelle loro necessità, infermità e utilità. Evitando, tuttavia, di favorire il rilassamento nella disciplina religiosa; non superino, comunque, i limiti delle facoltà concesse loro dal diritto e osservino le prescrizioni canoniche.

161. Ogni religioso abbia il testo integrale della costituzione e delle disposizioni generali e si sforzi di imprimerselo nello spirito e nella mente. Si pongano sovente alla riflessione comune gli argomenti e i temi delle due prime parti della costituzione. Tutti si impegnino a vivere lo spirito della costituzione e delle disposizioni generali, per realizzare la missione camilliana nella Chiesa e nel mondo.

ORDO CAPITULORUM

REGOLAMENTO DEI CAPITOLI

I CAPITOLI LOCALI IN PREPARAZIONE

AL CAPITOLO PROVINCIALE

1. Compiuto l'appello nominale dei singoli capitolari e designati tra essi dal preside i due scrutatori, si procede all'elezione del segretario capitolare, scelto sempre tra i membri del capitolo. Si passa, poi, alla trattazione delle questioni.
2. Gli atti dei capitoli locali siano trasmessi sollecitamente al superiore provinciale.

I CAPITOLI PROVINCIALI IN PREPARAZIONE

AL CAPITOLO GENERALE

3. Fatto l'appello dei vocali e designati dal preside i due scrutatori, si procede alla elezione del segretario capitolare.
4. I superiori presentino la relazione economica della propria casa e il provinciale, quella relativa al bilancio provinciale, ossia ai beni della provincia nel suo insieme. Tutte queste relazioni sullo stato economico, esaminate dal capitolo provinciale,

vengano redatte in un'unica relazione da trasmettere alla consulta generale (insieme agli Atti del capitolo) cui spetterà di presentarlo al capitolo generale.

5. Trattati e decisi tutti i problemi in discussione, si procede alla elezione dei religiosi e dei rispettivi sostituti che parteciperanno al capitolo generale. La elezione sia fatta in modo che si passi alla elezione del successivo religioso soltanto dopo che il precedente è già stato eletto; lo stesso si faccia anche nella elezione dei sostituti. Il criterio, basato sul numero dei vocali, è il seguente, sia per le province che le vice province:

da 1 a 29: il (vice) provinciale più un religioso eletto;

da 30 a 100: il (vice) provinciale più due religiosi eletti;

da 101 a 200: il (vice) provinciale più tre religiosi eletti;

da 201 a 300: il (vice) provinciale più quattro religiosi eletti.

Le delegazioni con meno di 12 vocali si uniscono alla provincia madre; quelle che hanno almeno 12 vocali partecipano al capitolo generale con il proprio delegato di diritto; ed infine, se hanno almeno 30 vocali partecipano con il delegato di diritto e un religioso eletto.

6. Nelle province e nelle vice-province, dove i capitoli locali non possono svolgersi, si tiene direttamente un capitolo provinciale al quale hanno diritto di partecipare tutti i vocali della provincia per eleggere il rappresentante o i rappresentanti e per trattare i problemi di maggiore importanza. In proposito si osservi quanto è prescritto per i capitoli provinciali in preparazione al capitolo generale.

Tutti i vocali hanno il diritto di intervenire a tale capitolo. I rappresentanti vengono eletti sia con i voti dei vocali presenti, sia mediante le schede di quelli che sono legittimamente assenti; gli assenti, però, inviino le schede numerate, che valgono per ogni scrutinio eventualmente necessario.

Se invece, per particolari circostanze, neanche questa forma di capitolo fosse possibile, i rappresentanti vengano eletti mediante le schede che i vocali

manderanno al provinciale e che saranno da lui aperte alla presenza dei consiglieri; in questo caso vale la maggioranza relativa ottenuta in un solo scrutinio.

LA CONVOCAZIONE E LO SVOLGIMENTO

DEL CAPITOLO GENERALE

7. Terminati i capitoli provinciali, la consulta generale trasmette sollecitamente ai vocali che parteciperanno al capitolo generale, le proposte e le deliberazioni formulate dai capitoli provinciali o dalla stessa consulta generale in preparazione al capitolo generale.

8. Il segretario generale, su incarico della consulta, dichiara formalmente in quale giorno avrà inizio il capitolo generale. Insieme all'atto di convocazione, da affiggere nella casa generalizia, venga pubblicato l'elenco dei vocali aventi diritto di partecipare al capitolo.

9. Fino alla elezione dei definitori, che succederanno agli scrutatori, il vicario generale sia primo scrutatore, e il consultore più anziano per prima professione sia secondo scrutatore, purché egli non sia già segretario.

10. Nella prima sessione, il segretario generale, che svolgerà il suo compito fino alla elezione del segretario capitolare, procede alla verifica dei capitolari chiamandoli per appello nominale.

11. In seguito, su mandato del preside, il segretario interroga i capitolari circa eventuali irregolarità verificatesi nei capitoli locali o provinciali in preparazione al capitolo generale e tali da rendere invalidi o illeciti gli atti, specie le elezioni. È facoltà dei capitoli sanare i difetti di liceità, mentre per quelli di validità occorre il ricorso alla Santa Sede. Quindi il segretario interroga di nuovo i capitolari, per sapere se ritengano il capitolo generale riunito regolarmente, legittimamente e

validamente. Se non ci sono opposizioni riconosciute valide dall'assemblea, il preside dichiara formalmente aperto il capitolo generale.

12. Il segretario generale invita per nome tutti i superiori provinciali a presentare gli atti dei capitoli provinciali, che dovranno essere diligentemente esaminati. Per ultimo venga indetta la sessione successiva, cosa che si farà in ogni sessione.

13. Nella seconda sessione, in primo luogo, si elegge il segretario capitolare che ha il compito di trascrivere accuratamente negli atti tutto quello che viene trattato nelle sessioni. Possibilmente, sia affiancato da un aiuto segretario precedentemente scelto dalla consulta generale fra i religiosi non partecipanti al capitolo generale.

14. Quindi, il superiore generale presenta una relazione sullo stato dell'Ordine. Dopo di ciò si procede subito all'elezione del nuovo preside. Poi si eleggono tra i capitolari quattro definatori generali, mediante un'unica scheda in cui si scrivono quattro nominativi. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. Il nuovo preside e i definatori prendono posto al tavolo del definitorio, ceduto loro dal generale e dai consultori; i due definatori più anziani per prima professione fungono da scrutatori.

15. Subito dopo, la consulta generale uscente consegna al definitorio i sigilli dell'Ordine, mentre il timbro del capitolo generale viene consegnato al segretario capitolare.

16. Con lo stesso metodo usato per i definatori, vengono eletti dal capitolo almeno tre capitolari, che dovranno attentamente esaminare le relazioni economiche presentate dal superiore generale e dai superiori provinciali per riferirne al capitolo, al quale spetta quindi dare un giudizio definitivo circa la passata amministrazione.

17. Durante il capitolo generale, il governo dell'Ordine spetta al preside eletto dal capitolo, fino alla elezione del nuovo superiore generale; l'uno e l'altro sono assistiti dai definatori in qualità di consultori.

18. Nel definitorio, che deve riunirsi almeno una volta ogni giorno, il preside e i quattro definatori vagliano e dispongono le questioni da trattare nella sessione successiva. Il definitorio ha la stessa autorità della consulta generale, esclusa la facoltà della nomina dei superiori provinciali.

19. L'elezione del nuovo superiore generale si fa nella sessione proposta dal definitorio e confermata dallo stesso capitolo, non prima, però, del settimo giorno dall'inizio del capitolo. Nel giorno stabilito, dopo aver compiuto gli atti preparatori secondo il rituale, si procede alla elezione.

20. Quando per la convergenza dei voti l'elezione è compiuta, il preside o, nel caso in cui egli stesso sia stato eletto, il primo scrutatore, proclama ad alta voce l'avvenuta elezione secondo questa formula: "Io N.N., a nome di questo capitolo generale dichiaro N.N. eletto superiore generale dell'Ordine dei Ministri degli Infermi".

21. Se l'eletto rinuncia, il definitorio rinvi la nuova elezione alla prossima sessione.

22. Dopo che il superiore generale è stato eletto e ha pronunciato la professione di fede, tutti i religiosi presenti nella casa sono chiamati a prestargli ossequio e l'elezione è annunciata a tutto l'Ordine.

23. Se viene eletto superiore generale uno dei definatori, questi prende immediatamente l'ufficio e il posto del preside; se nel capitolo è presente una persona delegata dalla Santa Sede, il superiore generale eletto sarà primo definitore e scrutatore, e colui che era preside subentra nell'ufficio di secondo definitore e scrutatore. Se nessuno dei definatori viene eletto a tale ufficio, colui che era preside torni tra i capitolari.

Se viene eletto generale il segretario, si elegge subito un altro segretario.

Nell'eventualità che il generale eletto non faccia parte del capitolo, lo si inviti quanto prima per mezzo di una comunicazione del definitorio e, nel frattempo, il governo rimanga al preside e ai definatori; se, trascorso il tempo determinato dal capitolo,

l'eletto non fosse ancora giunto, si continui il capitolo. Sciolto infine il capitolo, qualora il nuovo eletto tardasse ad arrivare, il primo Consultore eserciterà l'ufficio di vicario generale.

24. Dopo l'elezione del vicario generale, si procede a quella degli altri consultori generali riservando un debito intervallo di tempo per l'elezione di ciascuno di loro e tenendo in conto vari elementi quali: le capacità e le competenze personali per assolvere l'incarico specifico (formazione, ministero, missione), la pluralità di lingua e di cultura all'interno della consulta generale, la rappresentatività geografica e le due componenti dell'Ordine (padri e fratelli).

Non può essere eletto consultore un religioso di quella provincia alla quale appartiene il superiore generale, e possibilmente non vengano eletti due consultori della stessa provincia. Nessuno può essere eletto Consultore per tre volte consecutive.

Se gli eletti fossero assenti, è compito del definitorio d'informarli dell'ufficio loro conferito, perché si rechino quanto prima nella casa generalizia. Se invece possono giungere al capitolo, godono in esso della voce attiva e passiva. Il capitolo non si sciolga prima che gli eletti abbiano espresso l'accettazione.

25. terminate le elezioni e conclusa la stesura dei decreti capitolari, il preside propone lo scioglimento del capitolo. Nel caso rimanga qualcosa indecisa, ascoltato il parere dei singoli capitolari, si procede a risolverla con voto segreto. Esaurite le votazioni, il preside dichiara chiuso il capitolo.

ALTRI CAPITOLI

26. Il capitolo generale straordinario, nel quale non avvengono elezioni, è presieduto dal superiore generale coadiuvato dai consultori; perciò si omettono le

elezioni del preside, dei definatori, del segretario e tutto ciò che riguarda le elezioni (C 124).

27. Il capitolo provinciale o vice-provinciale straordinario si svolge secondo le norme stabilite per gli altri capitoli provinciali (C 119; DG 122-125).

28. I capitoli locali sono costituiti dal superiore locale in qualità di preside, e dai vocali della casa. Il superiore provinciale ha facoltà di presiedere i capitoli locali che si tengono nella sua provincia; allo stesso modo il superiore generale ha facoltà di presiedere i capitoli provinciali straordinari e i capitoli locali in tutto l'Ordine.

29. La convocazione dei capitoli locali spetta al superiore locale; tale convocazione, che determina anche le questioni da trattare, deve essere fatta tre giorni prima dell'inizio del capitolo (C 121).

30. Nel primo capitolo locale, dopo la nomina o la conferma del superiore, si elegge il segretario del capitolo, che ha il compito di trascrivere fedelmente quanto viene trattato nei capitoli.

31. Il superiore è tenuto a sottoporre al voto deliberativo del capitolo locale il bilancio preventivo, che dev'essere presentato al provinciale all'inizio dell'anno. Per tutte le spese non previste nel suddetto bilancio, e che si rendessero necessarie durante l'anno, si emanino apposite norme nelle disposizioni provinciali (DG 150).

32. Il superiore e i suoi consiglieri, ai quali spetta risolvere le questioni dibattute nel capitolo consultivo, tengano in gran conto il parere unanime dei vocali e non se ne allontanino senza un motivo molto grave, che loro stessi dovranno valutare. Quando si tratta di questioni da ratificarsi dai superiori maggiori, insieme alla decisione del consiglio locale devono essere presentati anche gli atti del capitolo locale consultivo.

